

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 3533 | del 17/12/2012

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASSISI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO PERUGIA. ANNO 2012.**

IL RESPONSABILE

Premesso:

- **che** con la legge n. 59/1997 ed il decreto legislativo 23.12.1997, n. 469 sono stati conferiti alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti in materia di servizi per il lavoro e più esattamente competenze relative al collocamento (art.2,c.1 del citato decreto);
- **che** i compiti per le funzioni di cui al c.1 dell'art.2 sono stati attribuiti esplicitamente alle Province;
- **che** la Provincia di Perugia, per detta funzione conduce in locazione un'immobile, ubicato in Perugia, via Palermo 106, il cui canone deve essere rimborsato in quota parte da ciascuno dei comuni appartenenti alla fascia territoriale di esercizio dell'attività, tra questi rientra il Comune di Assisi;

Vista la nota del 29.11.2012 prot.n. 019770 con la quale il Comune di Perugia ha comunicato la ripartizione della spesa sostenuta dalla Provincia per la locazione dell'immobile adibito ad ufficio collocamento a carico del Comune di Assisi è stata quantificata per l'anno 2012 in € 11.089,48;

Ritenuto comunque di dover provvedere all'impegno di tale spesa;

Visto l'art.183 del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. **Di** procedere all'impegno di spesa per il pagamento della quota parte a carico del Comune di Assisi per la locazione dell'immobile adibito ad ufficio collocamento per l'anno 2012;
2. **Di** richiedere conseguentemente l'impegno a favore del Comune di Perugia e di imputare la spesa al cap. 1021/32 del bilancio 2012 per l'importo di €. 10.000,00 e di rimandare l'impegno del rimanente importo pari ad €. 1.089,48 al bilancio 2013;
3. **ai** sensi e per gli effetti dell'art.5 della L. 07/08/1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento il Geom. Franco Siena con la qualifica di Responsabile dell'ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Franco Siena